



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 37

Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013

L'anno duemilatredecim addi' ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:30 in Bibbiano, nella sede Municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si e' riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno. All'appello risultano:

01 - Venturelli Sandro	presente
02 - Tognoni Paola Delfina	assente
03 - Chierici Roberta	presente
04 - Cutroni Roberto	assente
05 - Bianconi Lina	presente
06 - Veneselli Mattia	presente
07 - Bertozzi Gabriele	presente
08 - De Gregorio Mario	presente
09 - Curti Matteo	presente
10 - Arduini Luigi	presente
11 - Violi Fulvio	presente
12 - Burani Jgor	presente
13 - Catellani Paolo	presente
14 - Carriero Domenico	presente
15 - Cassinadri Andrea	presente
16 - Zamboni Ivo	presente
17 - Farioli Christian	presente

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Catellani Emillo; Carletti Andrea; Beltrami Umberto
Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Tognoni Paola Delfina
Assiste il Segretario comunale Sig. Messina dott.ssa Anna il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il Sig. Venturelli dr. Sandro.
Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Delibera n. 037
Data 24/07/13

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI:

- il DL. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Manovra Monti), convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 13 che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del DL. n. 201/2011;
- il combinato disposto dell'art. 13, comma 1, della Manovra Monti, e dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, in merito all'abrogazione a partire dal 2012 dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992;

CONSIDERATO che la L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) ha disposto, al comma 380 dell'art. 1, per i soli anni 2013 e 2014:

- 1) la soppressione della riserva allo Stato prevista dall'art. 13, comma 11, del DL. n. 201/2011 (convertito nella L. 214/2011);
- 2) l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014;
- 3) la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011;
- 4) la previsione della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, con l'applicazione dell'aliquota di base dello 0,76 %, riconoscendo ai Comuni la possibilità di disporre un aumento fino allo 0,3 % dell'aliquota di base con attribuzione agli stessi dell'intero gettito;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del DL. n. 201/2011 (convertito nella L. 214/2011), così come modificato dall'art. 10 del DL. n. 35/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 64 del 6/6/2013, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre);

VISTI altresì:

- l'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169, che prevede: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000 il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all'entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 (così come modificato dal DL. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013), che ha previsto la proroga al 30 settembre del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze, nella Circolare del 18 maggio 2012 n. 3/DF, relativa all'Imposta municipale propria, ha previsto la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote impositive evidenziando – al punto 5 – che, nell'ambito della propria manovra finanziaria, i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote fissate dal legislatore, in relazione alle quali sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie catastali, a condizione che la manovrabilità delle aliquote sia esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

RICHIAMATE:

- 1) la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27/04/2012, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 26/09/2012;
- 2) la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27/04/2012, con la quale sono state determinate le seguenti aliquote IMU per l'anno d'imposta 2012:
 - a. aliquota ordinaria pari allo 0,98 % per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
 - b. aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari al 0,50 %;
 - c. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 %;
 - d. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998 pari al 0,76 %;

DATO ATTO che, in riferimento ai fabbricati ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27/04/2012, è stato altresì previsto:

1. quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, l'obbligo, per ogni soggetto passivo, di presentare al comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;
2. che l'aliquota prevista si applichi all'abitazione ed alle relative pertinenze;

3. quali pertinenze gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati a servizio dell'abitazione medesima, classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (quindi massimo n. 3 pertinenze);
4. che l'aliquota prevista venga concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;
5. che l'aliquota prevista si applichi per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;
6. che il beneficiario dell'aliquota prevista comunichi all'ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato;

CONSIDERATO che, in seguito ai tagli previsti dall'articolo 16, comma 6, del DL. n. 95/2012 (L. n. 35/2012) e quantificati in via presuntiva in € 314.694,04, le risorse da federalismo sono insufficienti a garantire il pareggio di bilancio e che, per questo motivo, oltre a prevedere significative riduzione dei costi strutturali di funzionamento dell'Ente, si rende necessario ricorrere alla leva fiscale;

RITENUTO opportuno, allo scopo di garantire una più equa redistribuzione del carico fiscale, di aumentare le aliquote dello 0,08% (portandole dallo 0,98% all'1,06%) per quanto riguarda:

- a) i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case": abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, abitazioni destinate alla vendita dalle imprese costruttrici, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono locati a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, e non sono classati nella cat. catastale A10;
- b) per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, non pertinenze di abitazione principale, non rurali strumentali, non pertinenze di fabbricati ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998;

DATO ATTO che, in base a quanto disposto dall'art. 1 del DL. n. 54/2013, in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, il versamento della prima rata dell'IMU è stato sospeso per quanto riguarda le abitazioni principali, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, ed i terreni agricoli e fabbricati rurali;

DATO ATTO altresì della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del medesimo DL. n. 54/2013, secondo la quale la riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo, e che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (convertito nella L. 213/2012), e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 13

consiglieri astenuti n. 02 (Carriero Domenico e Catellani Paolo gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano")

voti contrari n. 04 (Arduini Luigi gruppo "Insieme per Bibbiano", Zamboni Ivo gruppo "Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani", Farioli Christian gruppo "UDC-Unione di Centro", Cassinadri Andrea gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano")

voti favorevoli.....n. 09

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

a) di stabilire le seguenti aliquote IMU per l'annualità 2013:

1. aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti: 0,98 %;
2. aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,50 %;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 %;
4. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998: 0,76 %;
5. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "secondo case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locare non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, abitazioni destinate alla vendita dalle imprese costruttrici, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono locati a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, e non sono classati nella cat. catastale A10), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti: 1,06 %

b) in riferimento ai fabbricati ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, come era già stato previsto per il 2012, di prevedere:

1. quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, l'obbligo, per ogni soggetto passivo, di presentare al comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;
2. che l'aliquota prevista si applichi all'abitazione ed alle relative pertinenze;
3. quali pertinenze gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati a servizio dell'abitazione medesima, classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (quindi massimo n. 3 pertinenze);

4. che l'aliquota prevista venga concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;
 5. che l'aliquota prevista si applichi per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;
 6. che il beneficiario dell'aliquota prevista comunichi all'ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato;
- c) di dare atto che le suddette aliquote potranno essere riesaminate e rideterminate, nel caso in cui si renda necessaria una revisione delle stime sulla base di dati aggiornati e definitivi, in relazione dell'andamento del gettito, e nell'attesa degli esiti della promessa complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui al DL. n. 54/2013, in ogni caso nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del termine fissato dalla legge per la deliberazione delle aliquote;

DELIBERA

CON DISTINTA E SEPARATA VOTAZIONE

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 13

consiglieri astenuti n. 02 (Carriero Domenico e Catellani Paolo gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano")

voti contrari n. 04 (Arduini Luigi gruppo "Insieme per Bibbiano", Zamboni Ivo gruppo "Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani", Farioli Christian gruppo "UDC-Unione di Centro", Cassinadri Andrea gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano")

voti favorevoli.....n. 09

l'immediata eseguibilità, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4, del Testo unico.



COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 37 DEL 24/7/13

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(1) PER _____

BIBBIANO, Li _____

FIRMA _____



AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (2) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(2) PER _____

BIBBIANO, Li _____


FIRMA _____



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Venturelli dr. Sandro

Il Segretario
Messina dott.ssa Anna



La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 17/08/2013 al 31/08/2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li' 17/08/2013



IL SEGRETARIO

